

RELAZIONE

REGOLAMENTO N. 16 DEL 4 MARZO 2008 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI ED I METODI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il Regolamento è predisposto in attuazione all'articolo 37, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), che attribuisce all'ISVAP il potere di dettare disposizioni e disciplinare i criteri per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni.

Il Regolamento mira a consolidare e razionalizzare in un unico testo le numerose disposizioni di legge e regolamentari¹ che oggi regolano la materia, introducendo alcune specificazioni di natura tecnica volte a precisare i criteri di calcolo di talune poste tecniche, con particolare riguardo a quelle disciplinate da norme di meno recente emanazione. Sono stati inoltre meglio delineati gli adempimenti in capo alle imprese di assicurazione e all'attuario incaricato dei rami di responsabilità civile auto e natanti.

Il Regolamento è strutturato in 5 Titoli ed è composto da 62 articoli e 3 allegati.

I primi tre articoli, nell'ambito del **Titolo I**, contengono il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato dall'Autorità (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II**, recante le disposizioni e i metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano, si compone di 5 Capi, relativi, rispettivamente, a ciascuna delle riserve tecniche dei rami danni di cui il Codice richiede l'accantonamento alla fine dell'esercizio: riserva premi, riserva sinistri, riserve di perequazione, riserva di senescenza e riserva per partecipazione agli utili e ristorni.

L'articolo 4 ribadisce l'obbligo, stabilito dall'articolo 37 del Codice, che le imprese costituiscano riserve tecniche sufficienti a far fronte a tutti i prevedibili impegni nei confronti degli assicurati derivanti dai contratti stipulati ed indica i principi generali che devono presiedere al calcolo delle riserve. In un'ottica di rafforzamento dei requisiti qualitativi di gestione, è richiesta l'adozione di procedure e risorse, in termini di staff, mezzi e sistemi informatici, adeguati a garantire costantemente l'attendibilità dei dati utilizzati e dei relativi calcoli.

Il **Capo I** (articoli da 5 a 23) contiene la disciplina dei metodi di valutazione della riserva premi e delle sue due componenti, la riserva per frazioni di premio e la riserva per rischi in corso.

L'articolo 6 dispone che le imprese verifichino periodicamente, nell'ambito di ciascun ramo assicurativo, la tenuta della riserva premi nel suo complesso, predisponendo evidenze documentali delle relative risultanze.

¹ Decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 175 e 26 maggio 1997, n. 173; decreti ministeriali 23 maggio 1981, 21 settembre 1981, 29 ottobre 1981, 15 giugno 1984; provvedimenti ISVAP n. 1059/1998 e n. 1978/2001, circolari ISVAP n. 360/1999 e n. 531/2004.

La **Sezione I** contiene le disposizioni in materia di riserva per frazioni di premio.

L'articolo 7 prevede che tale riserva sia determinata, per ciascun ramo ed eventualmente nell'ambito delle diverse tipologie di rischio rientranti nel ramo, sulla base degli importi dei premi lordi contabilizzati di competenza degli esercizi successivi, fatta eccezione per i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, ai quali si applicano le speciali disposizioni di cui all'allegato 1 al Regolamento, in linea con quanto previsto dalle previgenti disposizioni (decreto ministeriale del 23 maggio 1981, così come modificato dal decreto ministeriale del 22 giugno 1982).

L'articolo 8 individua, quale criterio principale di calcolo della riserva per frazioni di premio, il metodo analitico del "pro rata temporis", prevedendo la facoltà di ricorso ad una metodologia alternativa di tipo forfetario, solo qualora essa comporti un accantonamento non inferiore rispetto a quello risultante con il metodo "pro rata temporis" e lo scostamento percentuale non superi il 2% riferito al singolo ramo.

Non sono state recepite, nell'ambito dell'utilizzo delle metodologie forfetarie, le aliquote fisse di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (35% dei premi lordi contabilizzati relativi ai rischi assunti nell'esercizio, 40% per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e 15% per i rischi di breve durata).

La **Sezione II** contiene le disposizioni in materia di riserva per rischi in corso, finalizzata a coprire i rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti dai contratti stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi maggiorata dei premi che saranno esigibili in forza di tali contratti.

Tenuto conto della particolare finalità di tale riserva, si è ritenuto opportuno specificare che, nel caso in cui la riserva per frazioni di premi, in alcuni specifici rami, sia stata oggetto di integrazione a fronte del rischio di eventi catastrofici, la riserva rischi in corso deve essere calcolata sulla base della riserva per frazioni di premi al netto delle integrazioni. Diverso trattamento è stato previsto per la sola riserva integrativa premi del ramo cauzione, atteso che tale posta è correlata esclusivamente ad una non uniforme distribuzione del rischio nel corso della durata contrattuale, piuttosto che al rischio di un evento di natura catastrofica.

L'articolo 10, riprendendo le disposizioni già contenute nella circolare ISVAP n. 360/1999, dispone che le imprese, ai fini del calcolo della riserva rischi in corso, adottino un adeguato modello previsionale di tipo analitico o, in alternativa, ricorrano ad un metodo empirico di calcolo, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva. L'articolo 11 illustra i criteri di calcolo secondo tale metodo empirico.

La **Sezione III** comprende le disposizioni concernenti le integrazioni della riserva per frazioni di premi che devono essere effettuate dalle imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali nonché quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare.

Gli articoli 13 e 14 definiscono le condizioni per la costituzione ed i criteri di calcolo della riserva integrativa per le assicurazioni del ramo cauzione recependo le previgenti disposizioni di cui al Provvedimento ISVAP n. 1978 del 4 dicembre 2001.

Gli articoli 15, 16 e 17 contengono le disposizioni relative alla costituzione, ai criteri di calcolo e di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali, recependo le disposizioni del decreto ministeriale 29 ottobre 1981 e fissando aliquote prudenziali di accantonamento.

Sono stati introdotti, rispetto alla normativa previgente, alcuni chiarimenti interpretativi.

L'articolo 15, al comma 1, precisa la natura ad accumulo dell'importo determinato secondo i criteri definiti al successivo articolo 16, importo che si aggiunge, quindi, alla riserva integrativa dell'esercizio precedente, mentre al comma 4 vengono esplicitate le modalità di accantonamento in caso di utilizzo della riserva integrativa.

L'articolo 15, al comma 5, precisa che il calcolo va effettuato facendo riferimento, nell'ambito di ciascun ramo assicurativo, alla porzione di premi e di sinistri relativi alle sole assicurazioni contro i danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

Gli articoli 18, 19 e 20 contengono le disposizioni relative alla costituzione, ai criteri di calcolo e di utilizzo della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni connessi, recependo le previgenti disposizioni del decreto ministeriale del 15 giugno 1984 ed introducendo alcuni chiarimenti ai fini del calcolo.

Gli articoli 21, 22 e 23 recano la disciplina della riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dall'energia nucleare, in linea di continuità rispetto a quanto già previsto dal decreto ministeriale 21 settembre 1981, con l'aggiunta, anche in questo caso, di alcuni chiarimenti.

Il **Capo II** del Titolo II reca le disposizioni in materia di determinazione della riserva sinistri, costituita dall'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata sulla base di elementi obiettivi, risultano necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli antecedenti, e non ancora pagati, e alle relative spese di liquidazione (articolo 24). Le imprese, in base all'articolo 25, sono tenute a verificare periodicamente, nell'ambito di ciascun ramo assicurativo, la tenuta della riserva sinistri predisponendo adeguate evidenze sui risultati della verifica.

Nell'ambito della **Sezione I**, relativa alla riserva per sinistri avvenuti e denunciati entro la chiusura dell'esercizio, l'articolo 26 sancisce il principio della valutazione analitica separata di ciascun sinistro, che deve essere effettuata in misura pari al "costo ultimo" per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, senza operare forme di deduzione o sconti.

L'articolo 27 assegna al criterio della valutazione separata di ciascun sinistro, effettuata mediante l'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di danno (c.d. metodo dell'inventario), un ruolo preminente nella quantificazione dell'importo da riservare in quanto maggiormente aderente al principio della "prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi" di cui all'articolo 24. Viene, inoltre, ribadito che il valore della riserva sinistri a costo ultimo è la risultante di una valutazione tecnica complessa multifase, che prevede oltre al metodo dell'inventario, l'uso di metodologie statistico-attuariali.

In deroga al principio generale esposto, il comma 5 dell'articolo 27 prevede la possibilità per le imprese, limitatamente alla generazione corrente e con esclusione dei rami credito e cauzione, di ricorrere alla valutazione della riserva sinistri mediante il criterio del costo medio descritto al successivo articolo 28.

L'articolo 29, nel disciplinare i criteri di applicazione delle metodologie statistico-attuariali, sancisce il principio di prudenza con il quale le imprese devono selezionare le relative ipotesi tecniche e finanziarie al fine di stimare tutte le componenti del processo liquidativo dei sinistri. Il comma 4 definisce, per particolari tipologie di sinistri per le quali non sia possibile applicare le metodologie statistico-attuariali, criteri alternativi per la definizione del costo ultimo.

La **Sezione II** riguarda la riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati alla chiusura

dell'esercizio.

Gli articoli 30, 31, e 32 contengono la definizione, le condizioni per la costituzione ed i criteri di calcolo di detta riserva. Viene ribadito il principio di prudenza che deve caratterizzare la stima di tale posta (articolo 30), da effettuarsi in misura pari al costo ultimo per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili (articolo 31). L'articolo 32 stabilisce che la stima deve essere effettuata separatamente per la componente relativa al numero ed all'importo sulla base dei trend storici del fenomeno dei sinistri tardivi in termini di frequenza e costo medio, recependo le disposizioni di cui al Provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998.

La **Sezione III** disciplina, agli articoli 33 e 34, i metodi di valutazione della riserva sinistri relativa ai rami di responsabilità civile autoveicoli terrestri, in linea con le disposizioni degli articoli 141, 149 e 150 del Codice concernenti la procedura del risarcimento diretto. Il Regolamento, nel confermare la validità dei principi generali di determinazione delle riserve sinistri, quali il metodo dell'inventario e l'applicazione del criterio del "costo ultimo", in relazione a tutti i sinistri trattati dall'impresa (CARD e NO CARD) introduce i correttivi derivanti dall'applicazione dei c.d. "forfait debitrice" e "forfait gestionaria".

La **Sezione IV** disciplina i metodi di valutazione della riserva sinistri relativa ai rami credito e cauzione, in linea con le previgenti disposizioni di cui al Provvedimento ISVAP n. 1978 del 4 dicembre 2001.

Pur tenuto conto della natura particolare di detti rami, il Regolamento ribadisce la validità dei principi generali di determinazione delle riserve sinistri (articolo 35, comma 1 ed articolo 37, comma 1). In relazione all'applicazione del criterio del "costo ultimo" è tuttavia ammessa – in linea con l'attuale normativa - la possibilità di accantonare a riserva un importo inferiore alla somma assicurata, nel caso in cui l'impresa disponga di documentati elementi oggettivi che consentano di ridurre l'importo (articolo 36, comma 1 ed articolo 37, comma 2).

La **Sezione V** si compone degli articoli 38 e 39, che recepiscono le previsioni di cui alla circolare ISVAP n. 360/1999 in merito alla necessità che siano impartite adeguate direttive agli uffici liquidativi preposti alla valutazione analitica della riserva sinistri e che le imprese si dotino di adeguati sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri.

Il **Capo III** disciplina le riserve di perequazione, finalizzate ad equilibrare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o a coprire rischi particolari.

Gli articoli 41, 42 e 43 riprendono le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175 in tema di costituzione, criteri di calcolo e di utilizzo della riserva di perequazione del ramo credito. Rispetto alla precedente normativa, viene introdotta una precisazione sulle modalità di determinazione della riserva alla fine dell'esercizio, al verificarsi delle condizioni di utilizzo di tale posta.

L'articolo 44 concerne la riserva di perequazione per i rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, per le cui condizioni e modalità di costituzione viene fatto rimando allo specifico Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 37, comma 7 del Codice.

Il **Capo IV** del Titolo II detta le norme relative alla riserva di senescenza che deve essere costituita - in caso di contratti di assicurazione malattia a durata poliennale in cui il premio sia determinato, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto - al fine di compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

L'articolo 46 detta i criteri generali di costituzione della riserva di senescenza, prevedendo la possibilità di costituzione di tale riserva anche per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza per i quali l'impresa può variare l'importo dei premi nel corso della durata contrattuale.

L'articolo 47 disciplina i criteri di determinazione della riserva di senescenza, richiamando i criteri tecnico-attuariali adottati nell'ambito delle assicurazioni vita. E' stata prevista la possibilità di applicare un criterio di calcolo forfetario, limitatamente ai contratti a premio annuo, fatta eccezione per le riserve di senescenza di contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza.

Nell'ambito del **Capo V** l'articolo 48 fissa i criteri di determinazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni, destinata ad accogliere gli importi da attribuire agli assicurati a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni.

Il **Titolo III** regola gli adempimenti dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti, consolidando quanto già previsto dalla circolare ISVAP n. 531/2004.

Gli articoli 49 e 50, in particolare, richiedono all'attuario di redigere relazioni tecniche sulle tariffe e sulle riserve tecniche di bilancio sulla base degli schemi fissi riportati rispettivamente nell'allegato 2 e nell'allegato 3 al Regolamento.

Lo schema di relazione sulle tariffe introduce una forma standardizzata di giudizio sulla tariffa.

Nello schema di relazione tecnica sulle riserve di bilancio l'attuario dovrà illustrare in modo distinto le metodologie di valutazione adottate dalla società rispetto alle attività di controllo ed alle valutazioni tecniche operate dall'attuario stesso, rafforzando ulteriormente la distinzione degli ambiti di intervento già delineata nello schema di relazione di cui alla circolare ISVAP n. 531/2004. Sono state, inoltre, riviste le formulazioni standardizzate del giudizio, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 37 comma 2 del Codice, ed è stata introdotta una formulazione standard di giudizio negativo sulla sufficienza delle riserve tecniche.

L'articolo 51 introduce, a salvaguardia del principio di continuità del controllo sulle riserve tecniche, la previsione di una relazione da inviare all'ISVAP nel caso in cui l'attuario r.c.auto cessi la propria attività in un'impresa a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa e in caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, limitatamente al portafoglio trasferito.

Il **Titolo IV** detta le norme riguardanti gli obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP.

I **Capi I e II** disciplinano le comunicazioni che l'attuario incaricato r.c.auto deve rendere all'ISVAP nei casi, rispettivamente, di giudizio negativo su una tariffa o di insufficienza delle riserve tecniche, ovvero qualora, nel corso della propria attività di verifica, rilevi violazioni di norme da parte dell'impresa di assicurazione (articoli 52 e 53).

Il **Capo III** disciplina le comunicazioni che l'attuario incaricato deve rendere all'ISVAP nei casi in cui l'impresa non garantisca il libero accesso ai dati aziendali (articolo 54).

Il **Titolo V** disciplina le disposizioni transitorie e finali.